

FONDAZIONE CEUR

Modello di Organizzazione e di Gestione ex Decreto

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
00 / 11.11.2006	Prima emissione
01 / 4.4.2018	Prima revisione
02 / 26.10.2022	Seconda revisione
03 / 17.12.2023	Terza revisione: aggiornamento catalogo reati e adeguamento sistema whistleblowing

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI	4
2. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
2. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ	7
3. REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001	9
1. <i>Articolo 24</i>	12
2. <i>Articolo 24 bis</i>	12
3. <i>Articolo 24 ter</i>	15
4. <i>Articolo 25</i>	15
5. <i>Articolo 25 bis</i>	16
6. <i>Articolo 25 bis.1</i>	16
7. <i>Articolo 25 ter</i>	17
8. <i>Articolo 25 quater</i>	18
9. <i>Articolo 25 quater 1</i>	20
10. <i>Articolo 25 quinquies</i>	20
11. <i>Articolo 25 sexies</i>	21
12. <i>Articolo 25 septies</i>	21
13. <i>Articolo 25 octies</i>	22
14. <i>Articolo 25 octies.1</i>	22
15. <i>Articolo 25 nonies</i>	23
16. <i>Art. 25 decies</i>	25
17. <i>Art. 25 undecies</i>	25
18. <i>Articolo 25-doudecies</i>	28
19. <i>Articolo 25 terdecies</i>	28
20. <i>Articolo 25 quaterdecies</i>	28
21. <i>Articolo 25 quinquiesdecies</i>	29
22. <i>Articolo 25 sexiesdecies</i>	29
23. <i>Articolo 25 septiesdecies</i>	31
24. <i>Articolo 25 duodevicies</i>	31
25. <i>Legge 146/2006 crimini transnazionali</i>	31
4. SANZIONI APPLICABILI	31
3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	35
1. LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	40
4. MODELLO ORGANIZZATIVO	43
1. ORIGINI E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE	43
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	46
1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	46
2. CARATTERISTICHE FUNZIONI E COMPITI	51

6.	FLUSSI INFORMATIVI	54
___1.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV.....	54
___2.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV: MODALITÀ' DI COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA'	62
3.	FLUSSI ORDINARI ALL'OdV	57
4.	<u>CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DI CONDOTTE ILLECITE (SISTEMA WHISTLEBLOWING).....</u>	<u>59</u>
5.	<u>OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGNALANTE</u>	<u>61</u>
6.	<u>RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....</u>	<u>62</u>
___7.	FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI AZIENDALI	62
7.	FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	64
1.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	64
2.	SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	65
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	66
1.	PRINCIPI GENERALI	66
2.	SANZIONI PER I DIPENDENTI.....	68
3.	SANZIONI PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE	70
4.	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI E TERZI	70

1. DEFINIZIONI

Ai fini di una più corretta e compiuta lettura del presente Modello Organizzativo e di gestione ex. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si propongono le seguenti ‘definizioni’:

Decreto: E’ il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Destinatari: Sono i soggetti cui è rivolto il Modello.

Ente: E’ la Fondazione CEUR.

Modello (anche MOG): E’ l’insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza e di Controllo (anche OdV): E’ l’organo dell’Ente previsto dall’art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l’eventuale aggiornamento.

Protocollo: E’ la procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

2. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. Inquadramento normativo

Con il **Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001** dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione; Convenzione di Budapest sul cd. "cyber crime" del 23 novembre 2001 ratificata dall'Italia nel corso del 2008).

In effetti, l'articolo 11 della sopracitata legge delega aveva, in sintesi, previsto: l'introduzione della responsabilità amministrativa; un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità; l'attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti; l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; un catalogo di sanzioni; la competenza del giudice penale; l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto seguito il Decreto 231.

Tale Decreto (come successivamente modificato ed integrato) ha effettivamente introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o

a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha, pertanto, inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di fornire una risposta repressiva a fenomeni delittuosi che si annidano nelle organizzazioni private (c.d. "crimini dei colletti bianchi") in cui l'accertamento delle responsabilità diventa più difficile in ragione della copertura fornita dallo "schermo" giuridico dell'Ente.

Sul punto, la *ratio legis* sembrerebbe quindi ben lontana dal voler colpire quella che è l'attività della Fondazione CEUR.

Senonché, non si può escludere a priori che talune fattispecie criminose possano anche solo 'potenzialmente' concretizzarsi nell'operatività dell'Ente così che, con il presente lavoro, si intende fornire le basi per un adeguamento in materia rendendo tale eventualità ancora più difficilmente realizzabile in concreto.

2. Condizioni di esclusione della responsabilità

Secondo la normativa in oggetto (articolo 5 del Decreto 231), l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. 'soggetti apicali');

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (c.d. 'soggetti sottoposti').

E', altresì, previsto che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Tanto premesso, è di fondamentale importanza il richiamo normativo alle condizioni di esclusione della responsabilità dell'Ente (Artt. 6 e 7 del Decreto 231).

Ebbene, nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

In questo caso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Ad ogni modo, si tratta di una

presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1.

Nell'ipotesi di reati commessi da "sottoposti", l'articolo 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quando l'autore del reato è un soggetto "sottoposto" all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente non in via presuntiva bensì solo qualora venga dimostrata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Avuto riguardo all'organigramma della Fondazione, la categoria degli 'apicali' può essere certamente riferita agli esponenti aziendali che compongono gli organi dell'Ente (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale) mentre quella dei 'sottoposti' si riferisce ai dipendenti dell'azienda e a coloro che con la stessa entrano in rapporto di collaborazione.

Eventuali ed ulteriori posizioni "apicali" dovranno essere individuate valutando di volta in volta tra "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", anche soltanto in via "di fatto" (art. 5, I comma, lett. b).

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole,

prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- A) la predisposizione del MOG;
- B) l'idoneità del MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- C) l'affidamento ad un autonomo organismo (OdV) del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG;
- D) la commissione del reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- E) la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

3. Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

La Sezione III del D. Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Tale catalogo di reati è oggetto di costante aggiornamento e, al momento, può essere così suddiviso con i relativi riferimenti normativi:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. 161/2017, D.lgs. n. 36/2018, L. n. 3/2019, dal d.lgs. n. 75/2020, dalla L. 25/2022, dal d.lgs. n. 156/2022, dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137);

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla L. 48/2008, modificato dal d.lgs. 7 e 8/2016, dal D.L. 105/2019, conv. in L. 133/2019 e dalla L. 238/2021);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto, introdotto dalla L. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto, modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015, L. 3/2019, D.L. n. 76/2020 conv. con modd. dalla L. 120/2020, d.lgs. n. 75/2020 e d.lgs. 156/2022);
- Falsità in monete, carte di credito, valori bollati e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, modificato dalla L. 99/2009 e dal d.lgs. 125/2016);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto, introdotto dalla L. 99/2009);
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto, come modificati dalla L. 190/2012, L. 69/2015, D.lgs. 38/2017, L. 3/2019 e D.lgs. 19/2023);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o leggi speciali (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla L. 7/2003 e modificato dalla L. 153/2016 e d.lgs. 21/2018);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto – introdotto dalla L. 7/2006);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto, come modificato dal D.lgs. 39/2014, L. 199/2016 e L. 138/2021);
- Delitti di abusi di mercato (art. 25-sexies, introdotto dalla L. 62/2005 e modificato dalla L. 138/2021);

- Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 123/2007, modificato dalla L. 3/2018);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, come modificato dalla L. 186/2014, d.lgs. 90/2017 e d.lgs. 195/2021);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto, introdotto dal d.lgs. n. 184/2021, modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto, come modificato dalla L. 116/2009, D.lgs. 121/2011 e L. 14 luglio 2023, n. 93);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 121/2011);
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e d.lgs. 21/2018);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 109/2012, modificato dalla L. 161/2017);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto, introdotto dalla L. 167/2017, modificato dal d.lgs. 21/2018);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto, aggiunto dalla L. n. 39/2019);
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies del Decreto, aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal d.lgs. n. 75/2020 e dal d.lgs. 156/2022);

- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies del Decreto, aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020 e modificato dal d.lgs. 156/2022);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, aggiunto dalla legge 9 marzo 2022 n.22);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, aggiunto dalla legge 9 marzo 2022 n. 22).

1.Articolo 24

Tale articolo prevede l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato, di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 316 bis c.p.: malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 ter c.p.: indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 356 c.p.: frode nelle forniture pubbliche;
- art. 640, comma 2 n. 1 c.p.: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter c.p.: frode informatica ai danni dello Stato;
- articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898: frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- art. 353 c.p.: turbata libertà degli incanti;
- art. 353-bis c.p.: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;

2.Articolo 24 bis

Tale articolo prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, conv. in L. 133/2019).

3.Articolo 24 ter

Tale articolo prevede i delitti in tema di criminalità organizzata e, in particolare:

- art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6: associazione per delinquere;
- art. 416, comma 6, c.p.: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998;
- art. 416-bis c.p.: associazione di tipo mafioso, anche straniera;
- art. 416-ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 74, DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.: illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi più comuni da sparo.

4. Articolo 25

Tale articolo prevede il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità la corruzione e l'abuso d'ufficio. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio. Tutti e tre i citati reati rilevano solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- art. 317 c.p.: concussione;
- art. 318: corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 bis c.p.: circostanze aggravanti;
- art. 319-ter c.p.: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere;
- art. 320 c.p.: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p.: pene per il corruttore;
- art. 322 c.p.: istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis c.p.: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-bis del codice penale: traffico di influenze illecite.

5.Articolo 25 bis

Tale articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 453 c.p.: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 c.p.: alterazione di monete;
- art. 455 c.p.: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 c.p.: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p.: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;
- art. 460 c.p.: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 c.p.: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- art. 464 c.p.: uso di valori di contraffatti o alterati;
- art. 473 c.p.: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;
- art. 474 c.p.: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

6.Articolo 25 bis.1

Tale articolo prevede i delitti contro l'industria e il commercio, in particolare:

- art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 c.p.: vendita di prodotti commerciali con segni mendaci;
- art. 517-ter c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

7.Articolo 25 ter

Tale articolo prevede reati societari. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 2621 c.c.: false comunicazioni sociali;
- art. 2621-bis c.c.: fatti di lieve entità;
- art. 2622 c.c.: false comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 2623 c.c. e art. 173-bis, d.lgs. 58/98, abrogato da art. 34, comma 2, L. 262/2005: falso in prospetto;
- art. 2624, commi 1 e 2, c.c., abrogato da art. 37, comma 4, d.lgs. 39/2010: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;

- art. 2625, comma 2, c.c.: impedito controllo;
- art. 2626 c.c.: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c.: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c.: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 c.c.: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis c.c.: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 c.c.: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 c.c.: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 c.c.: corruzione tra privati;
- art. 2635 bis c.c.: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 c.c.: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c.: aggio;
- art. 2638, commi 1 e 2, c.c.: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;
- art. 54, d.lgs. 19/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/2021: false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

8.Articolo 25 quater

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

In particolare, si tratta di:

- art. 270 c.p.: associazioni sovversive;
- art. 270-bis c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 270-bis 1 c.p.: circostanze aggravanti e attenuanti;
- art. 270 ter c.p.: assistenza agli associati;
- art. 270 quater c.p.: arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270 quater 1 c.p.: organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- art. 270 quinquies c.p.: addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270 quinquies.1 c.p.: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- art. 270 quinquies 2 c.p.: sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro;
- art. 270 sexies c.p.: condotte con finalità di terrorismo;
- art. 270 septies c.p.: confisca;
- art. 280 c.p.: attentato per finalità terroristiche o di versione;
- art. 280-bis c.p.: atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- art. 280-ter c.p.: atto di terrorismo nucleare;
- art. 289-bis c.p.: sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- art. 289-ter c.p.: sequestro a scopo di coazione;
- art. 302 c.p.: istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo;

- art. 304 c.p.: cospirazione politica mediante accordo;
- art. 305 c.p.: cospirazione politica mediante associazione;
- art. 306 c.p.: banda armata: formazione e partecipazione;
- art. 307 c.p.: assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- art. 1, L. n. 342/1976: impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
- art. 2, L. n. 342/1976: danneggiamento delle installazioni a terra;
- art. 3, L. n. 422/1989: sanzioni;
- art. 5, d.lgs. n. 625/1979: pentimento operoso;
- art. 2, Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

9.Articolo 25 quater 1

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p..

10.Articolo 25 quinquies

Tale articolo prevede delitti contro la personalità individuale. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 600 c.p.: riduzione o mantenimento in schiavitù;
- art. 600 bis c.p.: prostituzione minorile;
- art. 600 ter c.p.: pornografia minorile;

- art. 600 quater c.p.: detenzione o accesso a materiale pornografico;
- art. 600 quater.1 c.p.: pornografia virtuale;
- art. 600 quinquies c.p.: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: tratta di persone;
- art. 602 c.p.: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609 undecies c.p.: adescamento di minorenni.

11.Articolo 25 sexies

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

In particolare:

- art. 184 del D.lgs. 58/1998: abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 del D.lgs. 58/1998: manipolazione del mercato;
- art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) e Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

12. articolo 25 septies

Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dall'articolo 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, ed in particolare:

- art. 589 c.p.: omicidio colposo;
- art. 590 c.p.: lesioni personali colpose.

13. Articolo 25 octies

Tale articolo prevede la ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o altri beni di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In particolare:

art. 648 c.p.: ricettazione;

art. 648-bis c.p.: riciclaggio;

art. 648-ter c.p.: impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;

art. 648-ter.1 c.p.: autoriciclaggio.

14. Articolo 25 octies. 1

Tale articolo prevede i delitti in tema di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e, in particolare:

- Art. 493-ter c.p.: indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento;

- Art. 493-quater c.p.: detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 640-ter c.p.: frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Comma 2: salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, è punita la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Comma 2-bis: art. 512-bis c.p.: trasferimento fraudolento di valori.

15. Articolo 25 nonies

Quest'articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, in particolare:

- art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della L. 633/1941: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa ovvero commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;

- art. 171-bis della L. 633/1941: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori ovvero riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter della L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- art. 171-septies della L. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies della L. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

16. Art. 25 decies

L'articolo prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17. Articolo 25 undecies

Il richiamato articolo prevede i reati ambientali. Le fattispecie previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “codice ambientale”);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (articolo 257, commi 1 e 2 codice ambientale);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, secondo periodo codice ambientale);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1 codice ambientale);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2 codice ambientale);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (articolo 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo codice ambientale);
- Sanzioni per il “superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria” (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06);

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 comma 1, e art. 2 comma 1 e 2);
- Commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92, art. 6, comma 4);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso (articolo 8, commi 1 e 2 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo (articolo 9, commi 1 e 2 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

18. Articolo 25 duodecies

Tale articolo prevede il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 286/1998, nonché i delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/1998.

19. Articolo 25 terdecies

Tale articolo prevede il reato di razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 1966), trasfuso nell'art. 604-bis c.p.. In particolare, vengono punite le condotte di propaganda, istigazione e l'incitamento alla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

20. Art. 25 quaterdecies

Tale articolo prevede i reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, rispettivamente “frode in competizioni sportive” ed “esercizio abusivo di gioco o di scommessa”.

21. Art. 25 quinquiesdecies

Tale articolo prevede i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);

- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui consegue un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

22. Art. 25-sexiesdecies

Tale articolo prevede i reati previsti in materia doganale dal D.P.R. n. 43/73:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);

- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);

23. Art. 25-septiesdecies

Tale articolo prevede i reati sui beni e patrimonio culturale di seguito indicati:

- furto di beni culturali: art. 518-bis c.p.;
- appropriazione indebita di beni culturali: art. 518-ter c.p.;
- ricettazione di beni culturali: art.518-quater c.p.;
- falsificazione in scrittura private relative a beni culturali: art. 518-octies c.p.;
- violazioni in material di alienazione di beni culturali: art. 518-novies c.p.;
- uscita o esportazione illecite di beni culturali: art. 518-decies c.p.;
- distruzione, la dispersione, il deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: art. 518-undecies c.p.;
- condotte colpose: art.518-duodecies c.p.;
- contraffazione di opere d'arte: art. 518-quaterdecies c.p.;

24. Art. 25-duodevicies

Tale articolo prevede i reati di seguito indicati:

- riciclaggio di beni culturali: art. 518-sexies c.p.;
- devastazione e saccheggio di opere d'arte: art.518 terdecies c.p.:

25. Legge 146/2006 crimini transnazionali

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato. In particolare, l'art. 10 della summenzionata Legge individua i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater, DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, DPR 309/1990); disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

4.Sanzioni applicabili

Per tutti gli illeciti sopra elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

In base all'articolo 9 del D. Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

1. Le sanzioni pecuniarie

Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente e che la comminazione della condanna avvenga per quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da rendere efficace ed effettiva la sanzione comminata. La responsabilità dell'ente si estende entro i limiti del suo patrimonio ovvero del fondo comune.

2. Le sanzioni interdittive

Per talune fattispecie tassativamente elencate nel Decreto è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva. Diversamente dalle sanzioni pecuniarie (sempre applicabili), le interdittive si applicano solo qualora specificamente previste in relazione al reato commesso, in caso di reiterazione dell'illecito ovvero in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso in presenza di gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive sono individuate dall'art. 9, comma 2, del Decreto e sono:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, occorre precisare che nel caso in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano fondati elementi per ritenere l'esistenza del concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure interdittive potranno essere applicate anche in via cautelare.

In base al disposto dell'art. 15, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo all'Ente, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di

organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

3. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

4. La pubblicazione della sentenza

Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'Ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'Ente ha la propria sede.

3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 e 7 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Come già accennato in precedenza, per **soggetti in posizione apicale** si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri dell'Organo Amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.). In questo caso, è prevista una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1, di seguito riportato.

Nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri d'iniziativa e di controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza ovvero OdV);

- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Per **sottoposti/subordinati** si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso. In questo caso, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Siamo, pertanto, in un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, così da individuare quindi una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Nell'ipotesi di reati commessi da "sottoposti", l'articolo 7, comma 1, dispone che "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". Il comma 2 invece prevede che: "in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se

l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

L'art. 7, comma 3 e 4 prevede una generale esenzione della responsabilità dell'ente per le ipotesi di commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e sottoposti, qualora rispettati i seguenti dettami:

- siano previste dal Modello e dai suoi protocolli misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- vi sia una verifica periodica e la modifica del Modello e dei suoi protocolli qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- esista e venga efficacemente attuato un idoneo sistema disciplinare.

Pur nelle distinzioni appena richiamate, si può quindi concludere che il legislatore ha scartato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello d'imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale d'inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione;
- l'idoneità dei modelli a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;

- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

La nuova normativa prevede quindi l'adozione da parte degli enti e delle società dei "modelli di organizzazione" diretti a prevenire la commissione di reati.

Alla predisposizione di tali modelli è legato il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Si tratta, comunque, di una facoltà non di un obbligo, peraltro previsto dal Decreto ma non dalla legge delega.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2,3,4 e articolo 7 commi 3,4)

In sintesi, i requisiti si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verificano i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1. Le linee guida di riferimento

Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle linee guida per l'adozione del Modello organizzativo e gestionale, approvate da CONFINDUSTRIA per la prima volta in data 7 marzo 2002 e poi successivamente aggiornate (di seguito, per brevità, le "Linee Guida di Confindustria").

Il percorso indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono le seguenti:

- predisposizione di un codice etico che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- individuazione e documentazione dei potenziali rischi ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;
- adozione di procedure manuali ed informatiche;
- articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- articolazione di un adeguato sistema di controllo e gestione;
- attuazione di un piano di comunicazione e formazione del personale;
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla società.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - (i) autonomia ed indipendenza;
 - (ii) professionalità;
 - (iii) continuità di azione.

c) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

4. MODELLO ORGANIZZATIVO

1.Origini e principali attività della Fondazione

La Fondazione Ceur nasce nel 1990 dall'iniziativa di professori universitari, imprenditori e professionisti come istituzione finalizzata alla formazione e alla cultura per offrire ai giovani universitari le migliori condizioni per essere protagonisti della costruzione del proprio futuro.

Scopo della Fondazione è la formazione culturale dei giovani universitari, mediante l'istituzione e la direzione di Collegi universitari di Merito, nonché la promozione della ricerca tra giovani studiosi e docenti e lo sviluppo della loro collaborazione scientifica.

La Fondazione svolge un servizio di interesse sociale e dà vita alla rete di residenze universitarie Camplus College in cui la dimensione formativa, che si affianca all'attività accademica dei più prestigiosi Atenei italiani, si integra con quella residenziale, offrendo agli studenti universitari una proposta di vita universitaria integrale: dagli aspetti abitativi allo studio, dal perfezionamento dei propri interessi culturali alla ricerca del lavoro.

Attiva inoltre convenzioni con Enti che intendono rendere accessibile a studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi, i posti nei Collegi di Merito della Fondazione.

E' parte imprescindibile del progetto di Fondazione Ceur l'attività di alta formazione e di sviluppo della ricerca, soprattutto tra i giovani studiosi, anche attraverso l'erogazione di borse di studio. Ciò è documentato dalla trama di relazioni culturali e accademiche, dalle numerose attività svolte nell'ambito della formazione postuniversitaria e dalla produzione scientifica ed editoriale.

La Fondazione fa parte della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM) che svolge funzioni di coordinamento e di promozione di azioni comuni e con i quali condivide, oltre allo status giuridico di Collegio Universitario di Merito, inquadrato dalla Legge 240/2010, una lunga storia.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, Fondazione Ceur, per raggiungere gli scopi sopra evidenziati, si propone di:

- a) gestire strutture a carattere residenziale aperte a studenti di atenei italiani e stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e la interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente servizi educativi e formativi, di orientamento e di integrazione dei percorsi accademici;
- b) promuovere corsi, cicli di lezioni e seminari, conferenze che offrano agli studenti universitari la possibilità di orientamento e di approfondimento, in un quadro di interdisciplinarietà che favorisca la formazione di un giudizio critico sui contenuti della formazione culturale e professionale;
- c) organizzare convegni, stages, équipes di lavoro in cui neolaureati, ricercatori e docenti universitari, svolgano studi e ricerche sui problemi della società italiana, nel contesto internazionale con particolare attenzione alla dimensione europea;
- d) offrire ai giovani universitari e ai neo laureati occasioni di conoscenza del mondo del lavoro e di orientamento, anche mediante scambi culturali con l'estero
- e) incrementare le relazioni di carattere scientifico e culturale promuovendo, in collaborazione con altri enti e organismi italiani, internazionali ed esteri, i soggiorni di studenti e docenti italiani all'estero nonché quelli di studenti e docenti stranieri in Italia;

- f) favorire iniziative di risposta alla domanda abitativa di studenti e/o docenti presso le sedi universitarie e di centri di ricerca;
- g) promuovere, con ogni strumento ed iniziativa idonei, una sempre più adeguata formazione culturale e professionale di studenti e giovani docenti, anche attraverso l'istituzione di master e scuole di studi superiori;
- h) istituire borse di studio, contributi di varia natura e altri sussidi economici a favore di studenti e giovani docenti;
- i) favorire iniziative di risposta alle esigenze abitative di persone che si trovano in condizioni di particolare difficoltà.

Per svolgere tali attività la Fondazione può:

- collaborare con lo Stato, nonché con enti pubblici e privati, italiani, esteri ed internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendo contributi di qualsiasi tipo;
- partecipare ad enti, consorzi, ati e società che abbiano scopi analoghi, affini, complementari e strumentali a quelli della fondazione o svolgano attività ritenute necessarie o utili e funzionali al perseguimento degli scopi statutari della fondazione e alla sua organizzazione

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività commerciali a carattere residuale e funzionale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, che regolano le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, la Fondazione istituisce un Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

Come previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/01, l'organismo è interno alla Fondazione, in quanto deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Per tali motivi i membri dell'Organismo di Vigilanza devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché, come organo collegiale, un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

Pertanto, lo stesso non può essere fatto coincidere con il Consiglio di Amministrazione e deve rispettare i caratteri di continuità di azione e di struttura interna, ed essere posizionato in un contesto di organigramma e di linee di riporto che garantiscano la necessaria autonomia.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne

“inquinerebbero” l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

In tutti i casi, l’indipendenza e l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza viene assicurata dalla sua composizione collegiale di almeno 3 membri, secondo quanto descritto nel proseguo.

In particolare, a garanzia della effettività ed efficacia della sua azione, costituiscono requisiti indefettibili dell’OdV:

- **Autonomia dei poteri di iniziativa e di controllo** (ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto): da intendersi come libertà d’azione e autodeterminazione per poter operare in assenza di qualsivoglia forma di interferenza e condizionamento da parte del management. Tali caratteristiche possono corrispondere con: assenza di condizionamenti di tipo economico, interessi personali, situazioni di conflitto d’interessi e assenza di compiti operativi attribuiti a membri dell’OdV; a tal fine, deve essere garantita all’OdV autonomia di posizione e deve essere riconosciuto un budget adeguato al quale l’Organismo possa attingere in autonomia;
- **Indipendenza**: i membri non devono risultare in conflitto d’interessi con la società (art. 2398, 2399 c.c.) ed essere indipendenti nei confronti della società, quindi del suo management. Per questo nelle società ed enti di medie dimensioni (nonché nelle partecipate/controllate pubbliche) si privilegia una **composizione mista** dell’OdV (interni ed esterni) per bilanciare la necessaria conoscenza dell’ente con l’indipendenza dallo stesso. Non soddisfano i requisiti di indipendenza i soggetti che:
 - o hanno legami di parentela/affinità con vertici societari;

- intrattengono o hanno intrattenuto in tempi recenti ricorrenti rapporti con l'ente (questo per quanto riguarda i membri esterni dell'OdV).
- **Onorabilità:** criterio desumibile dalla normativa civilistica relativa agli amministratori (art. 2382 c.c.);
- **Professionalità:** secondo le Linee guida di Confindustria (recepte anche dalla giurisprudenza) l'OdV deve garantire una doppia professionalità:
 1. Competenze specifiche in tecniche di analisi e valutazione dei rischi, metodologie di individuazione delle frodi, processi per l'individuazione dei punti di debolezza, attività ispettiva, consulenziale;
 2. Competenze giuridiche, principalmente penali.

Continuità d'azione: necessità di monitorare in modo costante la coerenza tra comportamenti previsti dal MOG e attività in concreto svolte. Per avere continuità occorre garantire un adeguato compenso (ad hoc, per la funzione ovvero integrativo per funzioni diverse da quelle di OdV).

L'Organismo di Vigilanza, le cui regole relative alla sua composizione e poteri sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che le approva unitamente al Codice Etico, è affidato ad un organo collegiale così composto:

1. Consulente esterno (commercialista/avvocato/esperto aziendale ecc);

2. Consulente esterno (commercialista/avvocato/esperto aziendale ecc);
3. Soggetto interno all'organizzazione aziendale.

La nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza è in ogni caso effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle predette regole fondamentali.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono adottate dallo stesso OdV con specifico Regolamento.

A garanzia della libertà d'azione e dell'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d'agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente Modello, viene assicurato ai membri esterni un compenso in accordo a quanto stabilito dal CdA.

Cause di ineleggibilità e/o decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate:

- la condanna (anche con sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss c.p.p.) per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.
- Una sentenza di condanna di primo grado della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. C.p.p., ove risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza da parte

dell'Organismo" secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- Le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c., in particolare: la mancanza di capacità, la sussistenza di rapporti di parentela con l'organismo dirigente della Società;
- La perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 c.c., così come richiamato dall'art. 2399, comma 1, lett. a), c.c. in particolare: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, condanna a una pena che comporta l'interdizione (anche temporanea) da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- Il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti.

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, l'Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa o al venir meno dei requisiti di professionalità, continuità d'azione, onorabilità, autonomia e indipendenza.

La potestà di dichiarare la decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza spetta unicamente al Consiglio di Amministrazione.

Nomina dell'OdV

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Ceur ha nominato l'Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I componenti dell'Organismo collegiale sono individuati conformemente ai criteri espressi in precedenza e la loro carica decade allo scadere del rispettivo mandato.

Il Presidente dell'ODV può intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e riportare anche in tale sede le problematiche in essere.

2.Caratteristiche funzioni e compiti

In linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza, come già detto, possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

In via generale, esso:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento, anche mediante la formulazione di proposte da sottoporre agli organi dirigenti;
- effettua controlli, ispezioni e verifiche a campione con particolare attenzione alle cd. Aree a rischio.

In particolare, l'ODV, sulla base di un programma annuale di interventi, deve tra l'altro:

- vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi della Fondazione provvedano a dar corso alle misure correttive;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la Fondazione, predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;

- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in Fondazione per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- proporre eventuali e/o necessari aggiornamenti del Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della Fondazione;
- procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti l'ODV:

- ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Fondazione e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
- è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni;
- è dotato di uno specifico canale informativo "dedicato" (es. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di informazioni.

Gli esiti dell'attività di controllo effettuata dall'OdV vengono riportati in apposite note scritte o tramite indicazioni verbali in occasione delle verifiche, nonché in una relazione annuale sull'attività svolta dall'Organismo.

6. Flussi informativi

1. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle direzioni, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previsti dal Modello e quelli previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole direzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

Tutti i soggetti che operano all'interno della Fondazione sono tenuti all'osservanza del Modello organizzativo. Per gli aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul Modello, i predetti soggetti potranno sempre rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle diverse aree devono trasmettere all'OdV le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello, sia la struttura organizzativa della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Organismo stesso.

Qualora l'Organismo venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello, provvede a darne comunicazione all'organo competente per il procedimento disciplinare. Gli organi competenti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.

L'Organismo deve conservare idonea documentazione scritta dell'attività informativa svolta.

2. Flussi informativi minimi obbligatori nei confronti dell'OdV

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità italiana od estera, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di Fondazione Ceur o di soggetti apicali o sottoposti, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dal direttore e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;

- i rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- l'evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell'ambito dei rapporti con la PA;
- le eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività sensibili (es. pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da enti pubblici, ecc.);
- i contenziosi e le eventuali transazioni in essere;
- le modifiche del sistema delle deleghe e delle procure, dello statuto, dell'organigramma, del Sistema di sicurezza sul lavoro, del Codice Etico e del Modello 231;
- l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- gli infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di Fondazione Ceur e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Fondazione sia in territorio italiano che in territorio estero, con trasmissione del verbale di incidente;
- le altre notizie relative alla tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e anche dell'ambiente (es. nuove nomine, ispezioni particolari, ecc.);
- gli adempimenti relativi all'approvazione e deposito del bilancio di esercizio annuale con le relative comunicazioni;

- le visite ispettive giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) e, in particolare, l'inizio della visita e l'esito finale (trasmissione dei verbali a cura del responsabile della funzione coinvolta);
- ogni altra notizia rilevante ai fini del sistema 231.

L'Organismo, con il supporto di Fondazione Ceur, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni e uffici tenuti al relativo invio, definendo i soggetti tenuti all'assolvimento del flusso informativo ed alle tempistiche.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dalla Direzione interessata e dall'Organismo in un apposito archivio riservato, istituito presso la sede della Fondazione, per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto delle specifiche normative applicabili.

3. Flussi ordinari all'OdV

Per la gestione dei flussi ordinari di comunicazione, la Fondazione ha attivato il seguente indirizzo di posta elettronica dell'OdV: **odv@ceur.it**.

Le comunicazioni periodiche ed ufficiali previste dal Mog devono essere inviate direttamente all'OdV per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato.

L'originale cartaceo di tali comunicazioni deve essere archiviato tra i documenti dell'OdV.

Nel caso di ‘segnalazioni’, presentate in via ordinaria, senza indicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o senza che tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, sono considerate quali segnalazioni ordinarie e vengo trattate come tali.

La gestione dei flussi ordinari è effettuata assicurando il rispetto dell’obbligo di riservatezza, così come previsto dal capitolo 5 “*Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante*”.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga all’OdV in via ordinaria, ma nella segnalazione medesima sia indicato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla comunicazione pervenuta, vi è obbligo per l’OdV di trattare la segnalazione nel rispetto della normativa in vigore sul c.d. whistleblowing di cui al successivo punto, dandone comunicazione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento.

Allo stesso modo, qualora pervenga una segnalazione tramite un canale diverso da quello citato nel successivo punto e/o a soggetti non competenti, e nella segnalazione medesima sia indicato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, oppure tale volontà sia desumibile dalla comunicazione pervenuta, vi è obbligo per il soggetto ricevente di inoltrare con immediatezza, entro 7 giorni dal ricevimento, la segnalazione e l’eventuale documentazione di supporto ricevuta, utilizzando il canale whistleblowing di cui al successivo punto, dandone contestuale notizia al segnalante.

4. Canale di segnalazione interna di condotte illecite (sistema whistleblowing)

La Fondazione prevede un **canale di segnalazione interna** per l'effettuazione delle segnalazioni, il **divieto di ritorsione** e un **sistema disciplinare** conformi alla normativa in vigore sul c.d. whistleblowing, di cui al d.lgs. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* e successive modifiche.

L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023 ricomprende, tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione, tutti coloro che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'Ente, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti retribuiti o meno, ecc.) e coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'Ente (es. si trovano in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto lavorativo sia cessato o che siano in periodo di prova. Il segnalante c.d. whistleblower coincide dunque con la persona fisica che effettua una segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Inoltre, la normativa prevede un sistema di tutele offerte al soggetto segnalante che si estendono anche a soggetti diversi dal medesimo, che proprio in virtù del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di

parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del segnalante, enti di proprietà del segnalante o enti che operano nel contesto lavorativo del segnalante medesimo).

Fondazione Ceur garantisce tutti coloro che hanno informato gli organi competenti dell'esistenza di violazioni del Modello e del Codice Etico da eventuali ritorsioni in ambito aziendale.

È assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, anche secondo quanto stabilito dalla Legge in vigore.

I soggetti che dovessero compiere eventuali atti discriminatori o di ritorsione saranno assoggettati al sistema disciplinare previsto dalla Fondazione.

Fondazione Ceur ha attribuito la gestione delle segnalazioni ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante deve inviare la segnalazione tramite uno dei canali di segnalazione interna istituiti dalla Fondazione, scritto o orale, secondo una delle seguenti modalità:

- comunicazione scritta mediante canale informatico: raggiungibile all'indirizzo [https://whistleblowersoftware.com/secure/Fondazione CEUR;](https://whistleblowersoftware.com/secure/Fondazione_CEUR;)
- comunicazione orale mediante sistema di messaggistica vocale: tramite invio di messaggi vocali che saranno ricevuti sul canale informatico;
- comunicazione orale mediante incontro diretto: solo se richiesto dal soggetto segnalante, con incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni devono essere inviate non appena si viene a conoscenza degli eventi che le hanno generate, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.

Sul complessivo funzionamento del sistema whistleblowing, con particolare riferimento alle tutele previste ed alle modalità di effettuazione delle segnalazioni, si rinvia all'apposito **Regolamento whistleblowing** adottato dalla Fondazione Ceur da considerarsi parte integrante anche del presente Modello 231, consultabile sul sito della Fondazione.

5. Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare se relative a presunte violazioni del Modello (in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 sul whistleblowing).

Ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii..

I componenti dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dei capitoli precedenti del presente Modello, e in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, la normativa di cui al d.lgs. 24/2023 dispone la previsione di misure di sostegno per i segnalanti nonché la

possibilità per questi ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

In ogni caso, la Fondazione adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione (anche relativa alle segnalazioni relative a violazioni del Modello e/o del Codice Etico) e report previsti dal presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (cartaceo o informatico) in conformità a quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni.

L'accesso al database, oltre all'OdV, limitatamente ai verbali delle riunioni di verifica e controllo dell'OdV, delle relazioni annuali e dei provvedimenti conclusivi delle segnalazioni whistleblowing, è consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che siano specificatamente autorizzati dai rispettivi organi societari di appartenenza.

7. Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli organi aziendali

Ferma restando l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza per i compiti ad esso affidati, il medesimo, almeno una volta all'anno, deve riferire in ordine alle sue attività di verifica e di controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le eventuali criticità emerse e gli interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello, nonché un piano di attività previsto per l'anno successivo;
- periodicamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità/opportunità;
- nei confronti del Collegio Sindacale (con comunicazione da inviare anche al Cda), ove ne ravvisi la necessità, in particolare in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

7.FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Nel contesto della Fondazione dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In merito alla selezione del personale, la funzione competente dovrà effettuare nei confronti delle persone assunte un'adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Fondazione.

1.Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dal Presidente, ovvero da persona specificatamente delegata, di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- diffusione del Modello tra il personale aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti e, comunque, a tutti i Destinatari;
- seminario iniziale di formazione;

- seminario/circolari di aggiornamento da svolgersi annualmente o comunque quando necessario;
- altre modalità ritenute idonee.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Fondazione (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

2. Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali si intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

Saranno forniti ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle procedure adottate dalla Fondazione sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

In particolare, cfr. infra, la Fondazione provvede ad aggiungere in ogni nuovo contratto una clausola secondo cui i consulenti esterni, fornitori, o terzi destinatari garantiranno e formalizzeranno l'impegno al rispetto del Modello, a pena di specifiche sanzioni esposte nel sistema disciplinare.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

1. Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Fondazione di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Fondazione, nonché del rilievo e della gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In virtù di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 sul whistleblowing e con riferimento a qualunque Destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

In generale, costituiscono **violazione del Modello**:

a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese procedure, protocolli o altre istruzioni aziendali;

b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società, in quanto preordinati in modo univoco a commettere un reato;

c) comportamenti che integrano violazioni previste dalla normativa in vigore in tema di segnalazioni di condotte illecite whistleblowing, in particolare nei casi qui di seguito indicati:

- atti di ritorsioni nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione;
- ostacolo o tentativo di ostacolare una segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti responsabili;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione o non conformità delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
- accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero della sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, per aver riferito, nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing, informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

In generale, costituisce **violazione del Codice Etico**, oltre a qualsiasi violazione dei principi e delle politiche di condotta contenute al suo interno, qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso.

Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altre persone di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

Nell'irrogazione delle sanzioni, si deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna di esse, in relazione al caso concreto. In particolare, si dovrà tenere conto di:

- rilevanza degli obblighi violati;
- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia);
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica-specialistica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri concorrenti;
- eventuale reiterazione della condotta;
- entità del danno o del pericolo a cui si espone la Fondazione in conseguenza della violazione del Modello.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

2.Sanzioni per i dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello, comprese le disposizioni relative al rispetto della normativa sul c.d. whistleblowing, e la violazione dei principi del Codice Etico, costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e risulta

qualificabile quale illecito disciplinare, e sarà sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL di riferimento.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL applicato.

I criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni sono determinati seguendo i principi indicati nel paragrafo precedente.

Le tipologie di sanzioni per i dipendenti sono quelle previste dalla legge e dal CCNL di riferimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, si affida all'Organismo di Vigilanza il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello e la proposta di procedimento disciplinare, al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione della sanzione, in conformità ai principi di cui all'art. 7, L. 300/1970 e alle disposizioni del CCNL.

Spetta altresì all'Organismo di Vigilanza proporre specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi eventuale sanzione, si dovrà comunque contestare la violazione al soggetto responsabile in forma scritta, con comunicazione scritta alle eventuali Rappresentanza Sindacali Unitarie (RSU) o a chi ne svolga eventualmente le funzioni, garantendo il pieno diritto di replica, con redazione di relativo verbale e assistenza di un rappresentante sindacale ove presente, nel rispetto della L. 300/1970 e della normativa vigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Direzione della Fondazione e ogni modifica comunicata ai lavoratori e alle eventuali RSU.

Il sistema disciplinare deve essere redatto e divulgato, secondo quanto previsto dalla legge.

3.Sanzioni per i componenti gli Organi della Fondazione

Qualora violazioni delle previsioni del Modello, comprese le disposizioni relative al rispetto della normativa in vigore sul c.d. whistleblowing e la violazione dei principi del Codice Etico, siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca dell'incarico ricoperto.

Qualora la violazione sia stata commessa da più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza avvertirà tempestivamente il Collegio Sindacale che adotterà, d'intesa con lo stesso, le iniziative ritenute più idonee a norma dell'art. 2406 c.c..

4.Misure nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi

La commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 da parte di consulenti, collaboratori e terzi in genere, così come ogni violazione da parte degli stessi delle

regole previste nel modello, comporterà per la Fondazione di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'Ente, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

A tal fine, devono essere inserite apposite clausole nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata nel Decreto 231, nonché l'impegno a prendere visione e rispettare le misure contenute nel MOG, nonché nel Codice Etico.

Ogni violazione al Modello posta in essere da parte di Collaboratori esterni o Partner sarà sanzionata - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite - con la risoluzione espressa/recesso del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento e/o applicazione di una penale qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Fondazione.

La clausola risolutiva dovrà essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, in caso di accertata violazione del Modello, il legale rappresentante della Fondazione dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione con raccomandata a/r avente efficacia dalla data del ricevimento.